



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Prot. 945 del 6 settembre 2017

Disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico delle sostanze zuccherine di cui all'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la direttiva 2001/111/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo. 20 febbraio 2004, n. 51, emanato in attuazione della direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, che regola il Codice dell'Amministrazione Digitale;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativa alla Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino che ha, tra l'altro, abrogato la legge 20 febbraio 2006, n. 82, in particolare, l'articolo 28;

VISTO l'art. 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 che prevede la tenuta dei registri di carico e scarico per i produttori, gli importatori e i grossisti e gli utilizzatori di talune sostanze zuccherine;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 gennaio 2015, prot. n. 11 recante le disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

e scarico delle sostanze zuccherine ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015, recante *“Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*.

CONSIDERATO che l'art. 60 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238 prevede la dematerializzazione del registro delle sostanze zuccherine tenuto nell'ambito del SIAN secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 gennaio 2015, prot. n. 11 è già in esercizio il registro dematerializzato delle sostanze zuccherine in ambito SIAN e che l'art. 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, nel confermare il sistema previgente, ha apportato alcune modifiche alle modalità di tenuta del registro;

RAVVISATA la necessità di assicurare una tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 60;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

DECRETA

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per

- a) “legge n. 238”: la legge 12 dicembre 2016, n. 238;
- b) “SIAN”: il Sistema informativo agricolo nazionale;
- c) “sostanze zuccherine”: le sostanze zuccherine indicate all'art. 60 della legge n. 238 quali, saccarosio, escluso lo zucchero a velo, glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- d) “registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine”: il registro di cui all'articolo 60 della legge n. 238;
- e) “registro dematerializzato”: il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine tenuto in forma telematica;
- f) “operatori”: i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine;
- g) “portale mipaaf.sian”: il portale di accesso (<http://mipaaf.sian.it>), alle informazioni ed ai servizi resi disponibili in rete dal Ministero, attraverso il quale gli utenti hanno la possibilità di interagire con l'Amministrazione per ottenere informazioni, per consultare e aggiornare i dati di competenza propria o dei soggetti rappresentati, per scaricare software e modulistica specifica.

Articolo 2

(Campo d'applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni e le modalità di tenuta del registro dematerializzato a cui devono attenersi gli operatori per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 60 della legge n. 238.

Art. 3

(Registro dematerializzato)

1. Il registro telematico delle sostanze zuccherine, già disponibile sul SIAN, è modificato secondo le specifiche tecniche previste nell'allegato al fine di adeguarlo alle prescrizioni dell'art. 60 della legge n. 238.
2. Gli operatori si iscrivono al SIAN secondo le modalità pubblicate sul portale mipaaf.sian.
3. Le modalità per la tenuta del registro dematerializzato sono riportate in allegato.
4. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari possono essere modificati o sostituiti gli allegati al presente decreto.

Art. 4

(Connettività)

1. Gli accordi di servizio per la cooperazione delle banche dati del registro dematerializzato tra le aziende, gli Organismi di Controllo e le altre Amministrazioni sono definiti in un documento tecnico adottato con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 5

(Trattamento e sicurezza dei dati)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è il titolare del trattamento dei dati conservati nel registro dematerializzato ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ne assicura la gestione tecnica e informatica.
2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, in conformità all'articolo 31 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato:
 - a) si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 78, comma 4, della legge n. 238;
 - b) ove ne ricorrano le condizioni, si applicano il ravvedimento operoso previsto dall'art. 85 legge 12 dicembre 2016 n. 238 e la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN, è esclusa la responsabilità dell'operatore, in quanto l'errore non è determinato da sua colpa. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 gennaio 2015, n. 11 è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, lì 6 settembre 2017

IL MINISTRO
Maurizio Martina